





CO.RE.COM. CAL/FP

DETERMINA DIRETTORIALE N. 320 DEL 15-07-2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

(Garofalo xxxx/ TIM - Telecom Italia xxx – n. utenza xxxx)

IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: "la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale";

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche. ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i

500,00 *(cinquecento/00)* euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: "al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale";

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 45504 del 7 settembre 2015, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota dell'8 ottobre 2015, prot. n. 45781, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA la nota pervenuta in data 3 novembre 2015, con cui la Società resistente ha prodotto la memoria difensiva nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

VISTA la documentazione pervenuta da parte del ricorrente in data 22 ottobre 2015;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, che l'istante lamenta: 1) sospensione del servizio email per cause tecniche; 2) mancata risposta ai reclami; in particolare lamenta:

- 1) l'inutilizzabilità del servizio email, per la numerazione oggetto del presente procedimento e per altre numerazioni dal 16 giugno al 13 luglio 2015;
- 2) a fronte di tale disservizio, reclamava tramite fax, pec e con altri mezzi al servizio clienti, ma tali reclami non venivano presi in considerazione dalla società resistente.

Il tentativo di conciliazione, tenutosi, dinanzi alla Commissione di conciliazione, in data 3 agosto 2015, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione, in atti.

Per quanto sopra, l'istante richiede:

- 1) un indennizzo per sospensione del servizio per motivi tecnici;
- 2) un indennizzo per mancata risposta ai reclami;
- 3) il risarcimento del danno.

La società resistente, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito.

Nel merito, la resistente afferma:

- 1) l'istante contestava il malfunzionamento della propria casella di posta ibox, per l'utenza oggetto del procedimento, dal 6 qiugno 2015;
- 2) per tale motivazione, inviava due reclami scritti, il 24 giugno e il 3 luglio 2015, ai quali la società rispondeva il 28 luglio 2015 (missiva allegata);
- 3) essendo il servizio email ibox gratuito, lo stesso è da considerarsi accessorio, attivabile e fruibile direttamente dal cliente.

In conclusione, la società resistente respinge ogni addebito, insistendo per il rigetto integrale delle richieste di parte istante.

Passando all'esame della questione,

PRELIMINARMENTE, dovendo valutare il comportamento delle parti ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che entrambe hanno aderito al tentativo di conciliazione, senza raggiungere l'accordo, e solo la società resistente era presente all'udienza di definizione del 13 luglio 2015.

PRELIMINARMENTE, deve dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami, non essendo tali fattispecie state oggetto del tentativo di conciliazione, come si evince dal verbale di mancata conciliazione del 3 agosto 2015, e l'inammissibilità di richiesta di risarcimento del danno, per incompetenza dell'organo adito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento;

NEL MERITO, all'esito dell'istruttoria, si rileva quanto seque:

alla luce della documentazione acquisita, risulta, confermata anche dalla società, la sospensione, per motivi tecnici, del servizio accessorio email ibox, dal 6 giugno al 13 luglio 2015. Per tale motivo la richiesta di indennizzo, avanzata dall'istante, risulta fondata e meritevole di accoglimento e allo stesso è riconosciuto l'indennizzo previsto dal combinato disposto degli articoli 5, comma 4 e 3, comma 4 del Regolamento indennizzi, e poiché i giorni di disservizio sono stati 37, il detto indennizzo è pari a € 37,00 (trentasette/00).

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura, nella quantificazione di rimborsi ed indennizzi, deve tenersi conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione";

CONSIDERATO che, nonostante la parziale fondatezza del ricorso, il tentativo di conciliazione si è concluso con il mancato accordo delle parti e l'utente è stato onerato di ulteriori ed inutili spese per la presentazione dell'istanza di definizione della controversia e per predisporre la difesa, in ragione di quanto appena espresso, ricorrono le condizioni per riconoscere al ricorrente la somma di \in 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura, in considerazione, anche, della circostanza che l'istante non ha presenziato all'udienza di definizione;

Per tutto quanto sopra esposto,

DETERMINA

- 1) L'accoglimento parziale (eccetto le richieste di indennizzo per mancata risposta ai reclami e di risarcimento del danno) delle richieste indennizzo avanzate dal sig. Garofalo M., con l'odierna istanza di definizione, nei confronti della società Tim Telecom Italia;
- 2) La società Tim Telecom Italia è tenuta a corrispondere al sig. Garofalo M., a mezzo bonifico o assegno bancario:
 - a) l'importo di € € 37,00 (trentasette/00), a titolo di indennizzo per sospensione del servizio per cause tecniche;
 - b) l'importo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese per l'espletamento della presente procedura;
- 3) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;
- 4) E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 5) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 6) La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 7) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria,

Il Responsabile del Procedimento F.to Avv. Fortunata Pizzi

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria F.to Avv. Rosario Carnevale